

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 227/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Premesso che in data 11.6.2009 è pervenuta al ricorrente comunicazione di irregolarità per la D.U. 2006, il ricorrente provvedeva ad reinviare in data 28.2.2007 la D.U. 2005 poiché nel primo invio era stato omesso di allegare la dichiarazione dei quadri IVA.

In data 7.7.2009 il ricorrente ha presentato all'Agenzia delle Entrate domanda di autotutela in cui si richiedeva all'ufficio l'attività accertata ai sensi dell'art. 55 DPR 633/72 (vedi risoluzione 74 E del 2007).

Nel novembre 2009 l'ufficio ha risposto negativamente ed ha notificato una cartella esattoriale il 14.4.2010 di € 54.905,11.

Nella cartella sono contestati i ritardati versamenti acconto IRAP e IRES per il 2007 che furono compensati tramite mod. F24 a zero del 22.10.2007.

L'ufficio ha disconosciuto il credito IVA 2005 do € 38.405,00. Tale credito è stato indicato nella dichiarazione Unico 2006 - redditi 2005 - integrativa che l'ufficio ha ritenuto omessa in quanto presentata oltre i 90 giorni dalla data del termine per la presentazione tardiva delle dichiarazioni. Il ricorrente chiede l'applicazione della risoluzione 74E del 2007 con la quale si chiarisce che "i crediti IVA non riportati o generati in anni in cui la dichiarazione è stata omessa debbono comunque essere riconosciuti, a patto che se ne accerti l'entità ai sensi dell'art. 55 DPR 633/72 ed inoltre stabilisce che l'attività accertativa è un potere/dovere dell'ufficio"

Il ricorrente allega le decisioni delle C.T.P. con le quali viene dichiarato il diritto alla detrazione del credito purché sia stato indicato nelle liquidazioni periodiche.

Per quanto riguarda la presunzione di inammissibilità del ricorso, il Dott. Da. Bo., quale legale rappresentante della società, all'udienza per la sospensione della cartella ha prodotto il tesserino di riconoscimento all'albo dei Dottori commercialisti.

MOTIVI DELLE DECISIONI

La presunta inammissibilità del ricorso richiesta dall'ufficio decade in quanto l'amministratore della società risulta essere un professionista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti. Per quanto riguarda i ritardati versamenti degli acconti IRAP e IRES, riconosciuto il fatto, rimangono confermate le sanzioni e gli interessi applicati dall'ufficio. Circa il credito IVA 2005 di € 38.405,00 disconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, è stata ritenuta omessa dall'ufficio la dichiarazione integrativa in quanto presentata oltre il termine di 90 gg. per la presentazione tardiva.

La risoluzione 74E del 2007 chiarisce che i crediti IVA non riportati o generati in anni in cui la dichiarazione è stata omessa, debbano comunque essere riconosciuti a patto che se ne accerti l'entità a norma dell'art. 55 del DPR 633/72.

Tale attività accertativa è un potere/dovere dell'ufficio che, sollecitata dal contribuente, non è stata eseguita.

Il ricorrente, anche in sede di autotutela ha allegato copia delle fatture e dei libri IVA che pure sono allegati al presente ricorso ove si evidenzia la rispondenza della contabilità del contribuente con la dichiarazione IVA integrativa presentata.

Inoltre la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 2063 del 25.2.98 sostiene che il diritto alla detrazione non è perso se il credito è indicato nelle liquidazioni periodiche, anche quando la dichiarazione IVA risulta omessa.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, vi sono giusti motivi per compensare le spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi dovuti per i pagamenti in ritardo.

Spese compensate.